

REGOLAMENTO (CE) N. 1850/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 1389/94 che stabilisce, per il periodo dal 1º luglio 1994 al 30 giugno 1995, le modalità di applicazione dei regimi di importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dagli accordi interinali sul commercio tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 1389/94 della Commissione⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità di applicazione relative all'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, nel quadro dell'accordo interinale con la Bulgaria e la Romania;

considerando che la Comunità ha concluso accordi in forma di scambi di lettere con la Bulgaria e la Romania il 30 giugno 1994⁽⁶⁾, i quali modificano gli accordi interi-

nali con tali paesi e prevedono alcune misure compensative;

considerando che dette misure sono necessarie per compensare la Romania del ritardo nell'applicazione di alcune concessioni agricole previste dall'accordo interinale, e la Bulgaria per il ritardo dell'entrata in vigore dell'accordo interinale;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino del regolamento (CE) n. 1389/94 fissa i quantitativi di carni bovine a disposizione della Bulgaria e della Romania, e che è necessario quindi modificare tale disposizione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1389/94, il testo del primo e del secondo trattino è sostituito dal seguente:

- — 187,2 t per le carni originarie della Bulgaria,
- 1 390,0 t per le carni originarie della Romania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere del 1º luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

(2) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(4) GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9.

(5) GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 16.

(6) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.